I.C. DON G.MARAZITI - C.F. 80007310792 C.M. CZIC83000T - A943A7B - SEGR_MARAZITI
Prot. 0008542/U del 11/11/2026 19:00:54

ISTITUTO COMPRENSIVO "DON G. MARAZITI"
SETTINGIANO

Regolamento del percorso a indirizzo musicale

Approvato dal Consiglio d'Istituto con deliberazione n. 79 del 9 novembre 2026

Art. 1 — Oggetto e finalità

Il presente regolamento disciplina l'organizzazione e il funzionamento del percorso a indirizzo musicale della scuola secondaria di primo grado dell'Istituto Comprensivo "Don G. Maraziti", ai sensi del decreto interministeriale 1° luglio 2022, n. 176, adottato in attuazione dell'articolo 12 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 60.

Il percorso integra l'insegnamento di Musica attraverso la pratica strumentale, l'ascolto, la lettura musicale e l'esperienza della musica d'insieme. Concorre allo sviluppo delle capacità espressive, della collaborazione, dell'autonomia e della partecipazione degli alunni.

La progettazione didattica è inserita nel PTOF e nel curricolo d'Istituto, in coerenza con le Indicazioni nazionali adottate con D.M. 9 dicembre 2025, n. 221, comprensive della sezione relativa all'insegnamento dello strumento musicale nei percorsi a indirizzo musicale, secondo la relativa decorrenza applicativa.

Art. 2 — Specialità strumentali e attivazione

Il percorso comprende quattro specialità:

- violino;
- flauto traverso;
- pianoforte;
- percussioni.

In coerenza con la deliberazione del Collegio dei docenti n. 39 del 29 ottobre 2026, è prevista l'attivazione di un unico percorso d'Istituto, articolato su più plessi, dall'a.s. 2027/2028, a partire dalle classi prime e con progressiva estensione alle classi successive.

L'effettivo avvio è subordinato all'autorizzazione dell'Ufficio scolastico regionale per la Calabria e all'assegnazione dell'organico necessario. La scuola informa espressamente le famiglie sullo stato della richiesta di autorizzazione. Le attività si svolgono in locali scolastici adeguati, con le dotazioni strumentali necessarie al loro svolgimento, anche condivise. La scuola non garantisce la fornitura di uno strumento personale a ciascun alunno; il comodato è disciplinato dall'articolo 15.

Art. 3 — Destinatari e sedi delle attività

Possono presentare domanda gli alunni che chiedono l'iscrizione alla classe prima della scuola secondaria di primo grado dell'Istituto, indipendentemente dal plesso di provenienza e da quello prescelto per la frequenza delle altre discipline.

L’appartenenza a un plesso non costituisce titolo di precedenza nell’ammissione e non comporta il diritto a svolgere le attività musicali nella medesima sede.

L’unità organizzativa del percorso è il sottogruppo di specialità strumentale per anno di corso, affidato al docente della specialità nell’ambito dell’organico assegnato. Le lezioni di ciascuna specialità possono pertanto essere concentrate in una sola sede per tutti gli alunni del sottogruppo, indipendentemente dal plesso di frequenza.

Il Dirigente scolastico individua le sedi delle lezioni e della musica d’insieme nell’ambito dell’assetto autorizzato, sulla base dei seguenti criteri:

- sicurezza, accessibilità e adeguatezza degli ambienti;
- disponibilità e possibilità di custodia degli strumenti;
- funzionalità degli spazi per lezioni individuali, collettive e prove d’insieme;
- distribuzione degli alunni ammessi e sostenibilità degli spostamenti;
- compatibilità con gli orari dei plessi e con l’organizzazione del servizio;
- possibilità di riunire gli alunni delle diverse specialità per le attività comuni.

Non è prevista un’assegnazione automatica di uno strumento a ciascun plesso. La musica d’insieme può essere organizzata in una sede comune.

Le sedi e le modalità di accesso sono comunicate alle famiglie prima della conferma dell’ammissione. Gli spostamenti verso la sede delle attività e il rientro sono a cura e sotto la responsabilità delle famiglie, con accompagnamento dei genitori o di persone da loro delegate. La scuola non organizza trasferimenti tra plessi e non assicura un servizio di trasporto.

Art. 4 — Posti disponibili

Il percorso prevede, per ciascun anno di corso, un gruppo di alunni suddiviso in quattro sottogruppi, ciascuno corrispondente a una specialità strumentale, costituito nel rispetto dei parametri numerici di cui all’articolo 11 del D.P.R. 20 marzo 2009, n. 81, dopo la costituzione delle classi secondo i medesimi parametri. I posti complessivi per anno di corso non possono pertanto eccedere la consistenza massima prevista per le classi prime della scuola secondaria di primo grado.

I posti sono determinati tenendo conto dell’autorizzazione del percorso, dell’organico assegnato, dei parametri per la costituzione dei gruppi e dell’organizzazione delle attività. I posti sono ripartiti tra le quattro specialità in modo quanto più possibile equilibrato.

Il Dirigente scolastico determina e rende noti, prima della procedura di ammissione, i posti disponibili per specialità strumentale e anno di corso, applicando i criteri del presente articolo e tenendo conto dell’autorizzazione e dell’organico assegnato.

Per la prima attivazione, i posti comunicati prima dell’autorizzazione hanno carattere provvisorio. Le ammissioni definitive rispettano i posti effettivamente disponibili.

La distribuzione dei posti deve consentire la formazione dei quattro sottogruppi e lo svolgimento equilibrato della musica d’insieme. Non sono previste quote riservate ai singoli plessi.

Art. 5 — Domanda e informazione alle famiglie

La scelta del percorso è effettuata all'atto dell'iscrizione alla classe prima, secondo le modalità e i termini stabiliti dalle disposizioni ministeriali annuali.

La famiglia indica l'ordine di preferenza tra tutte le quattro specialità. L'assegnazione avviene secondo i criteri dell'articolo 10, nei limiti dei posti disponibili.

La scuola rende disponibili il regolamento, il numero dei posti disponibili per specialità strumentale e anno di corso, il calendario delle prove e le informazioni sull'organizzazione delle attività.

La partecipazione a indagini preliminari o manifestazioni d'interesse non sostituisce la domanda di iscrizione e non attribuisce precedenze.

Non sono richiesti precedenti studi musicali né il possesso preventivo di uno strumento.

Art. 6 — Commissione esaminatrice

Il Dirigente scolastico nomina la commissione per la prova orientativo-attitudinale, presieduta dal Dirigente stesso o da un suo delegato e composta da almeno un docente per ciascuna delle quattro specialità e da un docente di Musica.

Per la prima istituzione del percorso, in assenza di percorsi a indirizzo musicale già attivi nell'Istituto, la commissione è composta dal Dirigente scolastico o da un suo delegato e dai docenti di Musica, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del D.I. n. 176/2022.

Prima delle prove, la commissione definisce gli esercizi, le consegne e gli adattamenti individuali, applicando i criteri stabiliti dal presente regolamento e la griglia unica di cui all'articolo 8.

I componenti dichiarano eventuali situazioni di conflitto di interessi. La commissione verbalizza le operazioni e utilizza un'unica scheda individuale per ciascun candidato, nella quale riporta i punteggi, gli eventuali adattamenti e l'assegnazione dello strumento.

Art. 7 — Prova orientativo-attitudinale

La prova accerta le attitudini musicali attraverso dieci esercizi:

- tre esercizi di riproduzione ritmica per imitazione;
- tre esercizi di riconoscimento delle altezze dei suoni;
- due esercizi di discriminazione di intervalli o combinazioni sonore;
- due esercizi di riproduzione vocale di brevi sequenze melodiche.

Le consegne sono illustrate con esempi preliminari. Gli esercizi vocali sono proposti in un'estensione adeguata al candidato.

Il breve colloquio sulle motivazioni e sulle preferenze strumentali si svolge nell'ambito della prova, senza una relazione separata. Il colloquio non attribuisce punteggio. Un'eventuale esecuzione preparata dal candidato non costituisce titolo di preferenza.

Il calendario consente la comunicazione degli esiti entro i termini stabiliti dalle disposizioni annuali sulle iscrizioni. Per gravi e documentati motivi di assenza la scuola può disporre una sola sessione suppletiva, se compatibile con tali termini.

Art. 8 — Valutazione della prova

A ciascun esercizio è attribuito un punteggio da zero a dieci. Il punteggio finale, espresso in decimi con due cifre decimali, è la media aritmetica dei dieci punteggi.

La valutazione considera la correttezza della risposta, la precisione ritmica o melodica e la capacità di riproduzione o discriminazione richiesta dall'esercizio.

La commissione utilizza un'unica griglia di valutazione, predisposta prima dell'inizio delle prove, con descrittori analitici che rendano uniforme l'attribuzione dei punteggi. La griglia può essere riutilizzata nelle successive selezioni, purché resti adeguata alle prove e ai criteri del regolamento, ed è resa disponibile insieme alle informazioni sulla prova.

Il punteggio serve a ordinare i candidati rispetto ai posti disponibili. Non è introdotta una soglia minima di ammissione.

Art. 9 — Prove per alunni con disabilità e DSA

La famiglia segnala alla scuola le esigenze connesse a disabilità o disturbi specifici dell'apprendimento, mediante la documentazione prevista per il percorso scolastico, all'atto dell'iscrizione e comunque entro il termine indicato dalla scuola. La commissione tiene conto anche delle esigenze documentate sopravvenute, ai fini degli adattamenti della prova.

La commissione predispone modalità accessibili, considerando la documentazione educativa e didattica disponibile e acquisendo le informazioni necessarie dalla famiglia e dai docenti della scuola di provenienza.

Gli adattamenti possono riguardare tempi, modalità delle consegne, strumenti di supporto e forme di risposta. Per gli alunni con disabilità possono essere predisposte prove individualizzate volte a rilevare le potenzialità musicali.

Gli adattamenti e i criteri applicati sono definiti prima della prova e documentati nella medesima scheda individuale di cui all'articolo 6, conservata con accesso riservato. L'utilizzo degli strumenti di supporto non determina penalizzazioni.

Nelle comunicazioni degli esiti non sono riportati diagnosi, condizioni di disabilità o altri dati sanitari.

Art. 10 — Graduatoria e assegnazione degli strumenti

La commissione forma una graduatoria unica d'Istituto in ordine decrescente di punteggio.

A parità di punteggio si procede mediante sorteggio verbalizzato. L'avviso delle prove indica la data e le modalità dell'eventuale sorteggio, senza ulteriori convocazioni individuali.

Sono ammessi al percorso i candidati utilmente collocati in graduatoria, nei limiti dei posti complessivamente disponibili.

La commissione assegna gli strumenti seguendo l'ordine della graduatoria determinato dal punteggio della prova attitudinale. A ciascun candidato ammesso è attribuita la prima specialità, nell'ordine delle preferenze espresso dalla famiglia, per la quale risulti ancora disponibile un posto. Il punteggio attitudinale determina quindi la priorità nell'assegnazione; le preferenze non danno diritto a ottenere una specialità i cui posti siano già esauriti. Nella scheda individuale già prevista per la prova sono annotati lo strumento assegnato e il criterio applicato, indicando l'eventuale esaurimento dei posti nelle specialità preferite. Non sono introdotte ulteriori prove o punteggi. La formazione equilibrata dei quattro sottogruppi è assicurata dalla ripartizione dei posti prevista dall'articolo 4.

Il Dirigente scolastico approva gli esiti e ne dispone la comunicazione con modalità rispettose della protezione dei dati personali.

Le famiglie possono segnalare errori materiali o nell'applicazione dei criteri entro cinque giorni dalla comunicazione degli esiti. Il Dirigente scolastico, sentita la commissione per le questioni di sua competenza, provvede alle eventuali rettifiche prima della conferma definitiva delle ammissioni. Restano fermi gli ordinari strumenti di tutela.

Art. 11 — Conferma, rinunce e scorrimenti

La comunicazione di ammissione indica lo strumento assegnato, la sede prevista delle attività e il termine per la conferma, coordinato con le scadenze ministeriali. La sede può essere modificata per motivate esigenze organizzative, con comunicazione alle famiglie e congruo preavviso. Gli eventuali gravi e documentati impedimenti alla frequenza derivanti dal cambio di sede sono valutati ai fini della cessazione prevista dal presente articolo. La mancata conferma entro il termine equivale a rinuncia.

Fino all'autorizzazione del percorso e all'assegnazione dell'organico, l'ammissione è disposta con riserva e non attribuisce alcun diritto alla frequenza in caso di mancata autorizzazione o di mancata assegnazione dell'organico necessario.

La famiglia può rinunciare per iscritto prima della conferma. I posti liberati sono attribuiti mediante scorrimento della graduatoria, per le specialità rimaste disponibili. Lo scorrimento è effettuato fino all'avvio delle lezioni della classe prima.

Dopo la conferma, il percorso costituisce un impegno curricolare triennale. Le attività extrascolastiche non giustificano l'interruzione della frequenza.

Non è consentito il cambio dello strumento assegnato per sole preferenze personali. Il Dirigente scolastico può autorizzarlo, in via eccezionale, per gravi e documentati motivi sopravvenuti, anche di salute o di accessibilità, sentiti i docenti di strumento e nei limiti dei posti, dell'organico e della compatibilità didattica. La cessazione della frequenza può essere disposta dal Dirigente scolastico, in via eccezionale, su richiesta scritta della famiglia per gravi e documentati motivi sopravvenuti, acquisiti gli elementi didattici dal coordinatore di classe e dai docenti di strumento.

Per gli alunni trasferiti da altra scuola, l'inserimento è valutato in relazione alla specialità già studiata, all'anno di corso, ai posti disponibili e al percorso didattico svolto.

Art. 12 — Organizzazione didattica e oraria

Il percorso comprende la lezione strumentale, in modalità di insegnamento individuale e collettiva, la teoria e lettura della musica e la musica d'insieme.

Le attività si svolgono in orario aggiuntivo rispetto al quadro orario di cui all'articolo 5, comma 5, del D.P.R. 20 marzo 2009, n. 89, non coincidente con quello delle altre discipline curricolari. Per ciascun alunno sono programmate tre ore settimanali medie, corrispondenti a novantanove ore annuali. Per gli alunni delle classi a tempo prolungato, le attività musicali si svolgono nei limiti dell'orario settimanale previsto per tale modello.

L'organizzazione può articolarsi su base plurisettimanale. Le unità didattiche di durata inferiore a sessanta minuti non comportano una riduzione del monte ore.

Il Dirigente definisce l'orario sulla base della proposta dei docenti, considerando le esigenze didattiche, gli spostamenti, l'utilizzo degli ambienti e, ove possibile, le esigenze rappresentate dalle famiglie. Tra la conclusione delle attività mattutine e l'inizio di quelle pomeridiane è previsto un intervallo adeguato alle distanze tra i plessi, per consentire gli spostamenti a cura delle famiglie.

L'orario comunicato alle famiglie indica, per ciascun alunno, sedi, giorni, orari e articolazione delle attività. Le variazioni e le prove aggiuntive sono comunicate preventivamente. Le attività preparatorie a concerti e manifestazioni sono ricondotte alla programmazione del percorso.

Art. 13 — Assegnazione ai docenti e attività collegiali

Il Dirigente assegna gli alunni ai docenti sulla base della specialità attribuita, dell'organico, della continuità didattica e di un'equilibrata distribuzione del servizio.

Le attività comuni possono coinvolgere più docenti. La programmazione individua le responsabilità didattiche e le modalità di coordinamento.

L'orario dei docenti è organizzato in raccordo con il piano annuale delle attività, per consentire la partecipazione ai consigli di classe, agli scrutini e alle altre riunioni collegiali. Le rimodulazioni salvaguardano il monte ore degli alunni e gli obblighi di servizio.

Art. 14 — Frequenza, vigilanza e comunicazioni

Gli alunni frequentano regolarmente tutte le attività, portano il materiale richiesto, svolgono il lavoro assegnato e custodiscono con cura gli strumenti.

Assenze, ritardi e uscite anticipate sono registrati e giustificati secondo le procedure d'Istituto. Le ore del percorso concorrono all'orario annuale personalizzato e alla verifica della validità dell'anno scolastico ai fini dell'ammissione alla classe successiva o all'esame di Stato.

La vigilanza è assicurata dall'accoglienza degli alunni per le attività musicali fino alla regolare uscita, comprese le pause interne alle attività. Gli alunni accedono ai locali secondo l'orario comunicato e li lasciano al termine. Nell'intervallo tra le attività mattutine e quelle pomeridiane non è previsto un servizio di permanenza a scuola: gli alunni escono secondo le procedure d'Istituto e sono accompagnati dalle famiglie alla sede delle lezioni musicali.

Le sospensioni e le variazioni sono comunicate tramite registro elettronico; per le urgenze la scuola contatta direttamente le famiglie. In mancanza di una regolare consegna o di un'uscita conforme alle autorizzazioni acquisite, l'alunno resta affidato al personale individuato dalla scuola.

Art. 15 — Strumenti e comodato

I docenti indicano alle famiglie le caratteristiche dello strumento e del materiale necessario per lo studio, evitando prescrizioni commerciali non giustificate da esigenze didattiche. Le indicazioni per lo studio domestico tengono conto del livello di studio e della sostenibilità dei costi per le famiglie.

Lo strumento e i materiali necessari per lo studio individuale domestico sono a carico della famiglia. La scuola può concedere in comodato gratuito, per la durata di un anno scolastico e nei limiti delle proprie dotazioni, gli strumenti disponibili; il comodato non costituisce un diritto. Per gli strumenti non trasportabili la scuola può consentire l'esercitazione nei locali scolastici, compatibilmente con il personale disponibile e con gli orari programmati.

Il comodato è richiesto dalla famiglia. Quando le richieste superano la disponibilità, hanno precedenza gli alunni privi di uno strumento adeguato. A parità di condizione si procede mediante sorteggio verbalizzato. La condizione di mancata disponibilità dello strumento è dichiarata nella domanda.

La consegna avviene mediante accordo scritto con inventario, accessori, condizioni iniziali e termine di restituzione. Il termine comprende le attività d'esame per gli alunni delle classi terze.

La famiglia assicura custodia e uso corretto, segnala tempestivamente guasti o smarrimenti e non dispone riparazioni senza autorizzazione. La famiglia risponde dello smarrimento e dei danni secondo le norme del codice civile sul comodato; resta esclusa l'usura derivante dall'uso ordinario.

Art. 16 — Valutazione ed esame conclusivo

Il docente di strumento partecipa alla valutazione periodica e finale degli alunni affidati e formula la proposta di voto, espresso in decimi ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, secondo i criteri deliberati dal Collegio.

La valutazione considera gli apprendimenti musicali, i progressi rispetto alla situazione iniziale, l'autonomia nello studio e la partecipazione alle attività individuali e collettive.

Quando intervengono più docenti di strumento, essi condividono gli elementi osservativi e concordano un'unica proposta di valutazione, presentata al consiglio di classe dal docente della specialità assegnata all'alunno. La valutazione non deriva dalla sola media aritmetica delle prove.

Per gli alunni con disabilità e DSA si applicano gli obiettivi e le misure definiti nei rispettivi percorsi individualizzati o personalizzati.

Il colloquio dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo, di cui all'articolo 8, comma 5, del decreto legislativo n. 62/2017, comprende la prova di pratica strumentale, anche per gruppi di

alunni del percorso per l'esecuzione di musica d'insieme. I docenti di strumento partecipano ai lavori della commissione d'esame e, per gli alunni del proprio strumento, delle sottocommissioni.

Le competenze acquisite nel percorso sono riportate nella certificazione delle competenze di cui all'articolo 9 del decreto legislativo n. 62/2017, secondo il modello adottato con D.M. 30 gennaio 2024, n. 14, e successive modificazioni.

Art. 17 — Manifestazioni e materiali didattici

Saggi, concerti e altre esecuzioni inseriti nella programmazione costituiscono occasioni di apprendimento e verifica.

Le iniziative che comportano uscite, trasferte o oneri per le famiglie seguono le procedure d'Istituto. L'impossibilità documentata di partecipare a una singola iniziativa non determina l'esclusione dal percorso.

I docenti scelgono spartiti, testi e materiali in relazione agli obiettivi e ai bisogni degli alunni, nel rispetto del diritto d'autore. Le richieste di acquisto sono comunicate alle famiglie con indicazione delle caratteristiche necessarie.

Art. 18 — Continuità e collaborazioni

L'Istituto può realizzare attività di presentazione degli strumenti e orientamento rivolte agli alunni della scuola primaria, senza attribuire vantaggi nella successiva selezione.

Le eventuali attività di collaborazione dei docenti di strumento alle attività di formazione e di pratica musicale nella scuola primaria, ai sensi del D.M. 31 gennaio 2011, n. 8, sono programmate nel PTOF e nel piano delle attività, nel rispetto degli obblighi contrattuali e delle risorse disponibili.

Le collaborazioni con altre scuole, con i conservatori e con i Poli ad orientamento artistico e performativo di cui al D.M. 16/2022, in coerenza con il Piano delle Arti di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 60/2017, sono definite mediante accordi approvati dagli organi competenti. Gli accordi individuano attività, responsabilità, risorse e condizioni di partecipazione.

Art. 19 — Attuazione e aggiornamento

Il regolamento costituisce parte integrante del Regolamento d'Istituto e del PTOF.

I profili didattici di cui agli articoli 7, 8, 9, 10 e 16 sono sottoposti all'esame del Collegio dei docenti nella prima seduta utile e comunque prima dell'avvio delle iscrizioni per l'a.s. 2027/2028. Le eventuali proposte di integrazione formulate dal Collegio sono sottoposte al Consiglio d'Istituto prima dell'avvio della procedura di ammissione.

Prima della procedura di ammissione sono resi noti i posti disponibili ai sensi dell'articolo 4 e le informazioni organizzative necessarie alle famiglie. Prima dell'avvio delle lezioni il Dirigente definisce sedi, orari, assegnazioni e vigilanza nell'ambito dell'orario e delle ordinarie disposizioni di servizio.

Le modifiche del regolamento sono approvate dal Consiglio d’Istituto, previo esame del Collegio dei docenti per i profili didattici di competenza.

Dalla sua approvazione, il presente testo sostituisce quello approvato dal Consiglio d’Istituto con deliberazione n. 27 del 19 dicembre 2022. Le disposizioni sulla frequenza trovano applicazione dall’effettivo avvio del percorso autorizzato.

